

# La tensione tra diritto e morale nell'interpretazione dei principi giuridici: morale genealogica e morale dichiarata

Michele Fabio Tenuta

## ABSTRACT

Il contributo trae spunto dall'intervento svolto dall'autore in occasione del Convegno di studi "Costituzione morale diritto", tenutosi presso l'Università degli Studi di Macerata il 16 e 17 febbraio 2010. Esso mira, una volta sbazzata la coppia dworkiniana regole / principi in cui si articola il *genus* normativo, a lumeggiare la relazione che i principi giuridici intrattengono con la morale, giungendo ad identificare uno sdoppiamento tipologico della morale giuridica in *morale genealogica e morale dichiarata*, visualizzandone le implicazioni in punto di attività interpretativa.

## PAROLE CHIAVE

DIRITTO;  
MORALE;  
INTERPRETAZIONE;  
NORME;  
REGOLE;  
PRINCIPI;  
DWORKIN.

A far tempo dall'opera di Ronald Dworkin *Taking Rights Seriously* del 1977, ancorché in precedenza la teoria generale del diritto italiana ne avesse già contezza<sup>1</sup>, le norme giuridiche sogliono pressoché unanimemente disporsi in un duplice ordine categoriale: regole (*rules*) e principi (*principles*)<sup>2</sup>. Due *standards* o – per dir così – unità compositive o elementari dell'ordinamento giuridico.

Il principio – nell'insegnamento dworkiniano – è «uno standard, che deve essere osservato

non perché provochi o mantenga una situazione (economica, politica o sociale) desiderata, ma in quanto è un'esigenza di giustizia, o di correttezza, o di qualche altra dimensione della morale»<sup>3</sup>. Soggiunge il neocostituzionalista: «i principi giuridici e le regole giuridiche [...] gli uni e le altre orientano a particolari decisioni [...] ma differiscono per il carattere dell'orientamento che suggeriscono. Le regole sono applicabili nella forma del tutto-o-niente. Se si danno i fatti stabiliti da una regola, allora: o la regola è valida, e in tal caso si deve accettare la risposta che essa fornisce; oppure la regola è invalida, e in tal caso non influisce sulla decisione»<sup>4</sup>.

Possiamo additare una *differenziazione strutturale* tra regola e principio. Quella (la regola) ha struttura condizionalistica del tipo "se x, allora y", ove x è un episodio di vita ed y una conseguenza giuridica ad esso riconnessa in un dato ordinamento giuridico. Questo (il

<sup>1</sup> Per tutti cfr. T. Perassi, *Introduzione alle scienze giuridiche*, Padova, 1967, p. 32: "Un ordinamento giuridico, quindi, non è semplicemente una massa di norme, ma è un sistema di principi e di norme".

<sup>2</sup> Cfr. R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, 1977; tr. it., *I diritti presi sul serio*, Bologna, 1982, p. 90 sgg. Invero, Dworkin addita tre *standards* giuridici altri dalle regole: "principi, politiche ed altri generi di *standards*" (ivi, p. 90), sia pure riconoscendo un uso generale del lemma "principi" per designare "tutto l'insieme di questi *standards* diversi dalle regole", *ibidem*. La politica (*policy*) è "quel genere di *standard* che indica un obiettivo da raggiungere", *ibidem*.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Ivi, p. 93.

principio) ha strutturazione performativa del tipo “sia *y*”, ove *y* è una valutazione giuridica che un dato ordinamento mette all’opera, sconnessa da un puntuale riferimento fattuale<sup>5</sup>. Riprendiamo Dworkin: “i principi non indicano conseguenze giuridiche”<sup>6</sup>.

Può altresì inquadrarsi una *differenziazione funzionale* tra le due specie normative. Mutuando i termini del filosofo statunitense: «i principi hanno una dimensione che le regole non hanno: quella del peso o dell’importanza. Quando i principi si intersecano [...] per risolvere il conflitto, occorre prendere in considerazione il peso relativo di ciascun principio. Non può esservi, ovviamente, un’esatta misurazione, e il giudizio, per cui un particolare principio [...] è più importante di un altro, sarà spesso controverso»<sup>7</sup>. Per converso, «le regole non hanno questa dimensione [...] Se due regole confliggono, una di esse non può essere una regola valida [...] Un sistema giuridico può regolare siffatti conflitti per mezzo di altre norme»<sup>8</sup>.

Il *conflitto apparente* tra norme-regole o *antinomia* è risolto alla stregua di specifici criteri risolutivi ammanniti dall’ordinamento medesimo stante la sua – per dirla con Bobbio – “tendenza [...] a costituirsi in sistema”<sup>9</sup>, come tale, in assieme ordinato, coeso, coerente e completo di norme: a) criterio gerarchico (*lex superior derogat inferiori*); b) criterio cronologico (*lex posterior derogat priori*); c) criterio di specialità (*lex specialis derogat generali*).

Non così le norme-principi. Non avendo contenuto puntuale, non recando struttura condizionale, *ergo* un episodio fattuale nella protasi del giudizio condizionale, non afferendo, insomma, a fatti specifici, e non intervenendo alcuna norma giuridica in soccorso in ipotesi di astratta *concorrenza* (si badi: non *confliggenza*) tra essi, gli interpreti hanno provveduto alla messa a punto della tecnica nota sotto la dizione di “*ponderazione*

<sup>5</sup> Non si segue la via dworkiniana di rendere il principio mediante la formula “se *x* allora *y*, a meno che *z*”.

<sup>6</sup> R. Dworkin, *op. cit.*, p. 94.

<sup>7</sup> Ivi, p. 96.

<sup>8</sup> Ivi, p. 97.

<sup>9</sup> N. Bobbio, *Teoria generale del diritto*, Torino, 1993, p. 217.

o *bilanciamento dei principi*”. Tecnica retta sulla prevalenza dell’un principio sull’altro giusta l’assunzione di una *gerarchia c.d. assiologia e mobile* ordinativa di essi. La mobilità si radica nella “instabilità” e “mutevolezza” delle provvisorie prevalenze di un principio su un altro; il connotato assiologico alberga nel silenzio del costituente e del legislatore circa ogni modalità ordinatrice o pacificatrice dell’astratto urto tra principi giuridici, silenzio il quale sospinge l’interprete alla ricerca di crismi meta-giuridici (*recte*: meta-normativi) onde determinare l’applicazione ad una fattispecie concreta di un principio a detrimento di un altro<sup>10</sup>.

Ulteriore *discrimen* tra le *species* normative di regola e principio ha indole *contenutistica*. La regola, difatti, esprime una “correlazione giuridica” corrente tra un fatto *x* ed una conseguenza giuridica *y* annessa a codesto fatto. Essa è enunciazione di una valutazione che un dato ordinamento opera di un accadimento della vita umana, valutazione che si costituisce in “qualifica giuridica”, produttiva ed ascrittiva di effetti giuridici<sup>11</sup>. Una simile correlazione è assai tenue se non assente nell’ipotesi del principio. Il saggio di indeterminatezza di esso è sensibilmente più cospicuo di quello recato dalla regola e si atteggia – secondo le risultanze della ricerca filosofico giuridica analitica – sotto forma di “defettibilità” (*defeasibility*) e “genericità”. Il principio è defettibile “allorché non stabilisce esaustivamente i fatti condizionanti”, generico laddove “esige la formulazione di altre norme – che lo ‘concretizzino’, gli diano ‘attuazione’ o ‘esecuzione’ – senza di che non sarebbe atta a risolvere casi concreti, potendo “essere attuato, eseguito o concretizzato in molti modi diversi e alternativi”<sup>12</sup>. Il nesso tra giuridicità e fatticità è assottigliato se non espunto nel principio giuridico: ne viene una connotazione contenutistica maggiormente sciolta dalla concretezza del fatto (costituente antecedente della struttura della norma-regola), ne discende

<sup>10</sup> Cfr. R. Guastini, *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Torino 2006 (seconda edizione), p. 113 sgg.

<sup>11</sup> Per il “concetto di correlazione giuridica” e la terminologia impiegata cfr. T. Perassi, *op. cit.*, p. 41 sgg.

<sup>12</sup> Cfr. R. Guastini, *op. cit.*, pp. 37-38.

un contenuto in sommo grado astraente dalla realtà fattuale. Si è dipinto il principio giuridico come “norma senza fattispecie” o “a prescrizione generica”<sup>13</sup>.

Il principio, dunque, volge verso l'alto, al cielo dei concetti; la regola, per contro, verso il basso, al quotidiano dispiegarsi dei fatti umani. La regola si indirizza a fatti puntuali, per quanto talora indulga a c.d. “concetti elastici” e “clausole generali”<sup>14</sup>.

Rechiamo la fattispecie della regola sancita all'art. 841 del codice civile: “Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”. Trasfiguriamola nella forma del giudizio ipotetico: “se si è proprietari di un fondo, allora si è titolari del diritto di chiuderlo”. Ulteriore ipotesi di regola giuridica: “Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con...” (art. 624 del codice penale). Rendiamola in forma condizionalistica: “se alcuno si impadronisce di una cosa mobile altrui e se la sottrae al suo detentore e se fa ciò al fine di trarne profitto per sé o per altri, allora è punito a titolo del reato di furto”. Assai dissimilmente suona il principio giuridico: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione...” (art. 3 della Costituzione); “La libertà personale è inviolabile” (art. 13 Cost.). Il principio non si cura di illuminare effetti e conseguenze in punto di diritto dei trattamenti ineguali dei cittadini, ovvero delle violazioni della libertà. Esso rimette alla regola di farlo.

Inoltre il principio, venendo al punto focale, raccoglie ed ospita presso di sé valutazioni, contenuti e materiali normativi marcatamente morali, dal latino *moralis*, da *mos* (= costume). Si riporta, cioè a dire, al mondo dei costumi della società civile. E difatti: i principi surrichiamati di eguaglianza e libertà, il principio del *neminem laedere* (riportante la “ingiustizia” del danno) consacrato all'art. 2043 c.c., di comportamento precontrattuale secondo “buona fede” ex

13 G. Zagrebelsky, *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008, p. 213 sgg.

14 Cfr. F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2001 (IX edizione), p. 48 sgg.

art. 1337 c.c., ovvero secondo le “regole della correttezza” cui debitore e creditore debbono improntare i loro contegni a termini dell'art. 1175 c.c., ovvero ancora, in riferimento alle parti e ai loro difensori nel processo civile, “con lealtà e probità” giusta l'art. 88 del codice di procedura civile, il principio del “giusto” processo scolpito all'art. 11 Cost. Cosa recano le locuzioni “giustizia” (del processo), “ingiustizia” (del danno), “bontà” (della fede del contraente), “correttezza” (dell'attore giuridico privato), “lealtà e probità” (degli attori processuali) se non uno spiccatissimo contenuto morale, se non *concetti morali*?

Il connubio che si celebra tra principio e contenuto morale del precetto normativo è assai più intimo che non quello stretto tra la regola e quest'ultimo, stante altresì – evoco la fortunata formula di Emilio Betti - l' “eccedenza di contenuto deontologico (o assiologico, che dir si voglia)”<sup>15</sup> connotante il principio giuridico. Dworkin annota che i *principles* sono espressivi di “esigenze di giustizia, di correttezza o di qualche altra dimensione della morale”<sup>16</sup>. Donde la centralizzazione del principio in seno ad una riflessione su costituzionalismo<sup>17</sup> e morale.

La coppia costituzionalismo e morale costituisce, invero, soltanto una pagina dell'arioso e antico capitolo della filosofia giuridica illustrante la tensione tra diritto e morale, tra *ius quia iussum* e *ius quia iustum*, tra lo Stato-ordinamento vigente e l'ordinamento vivente della società civile. Tensione intorno alla quale si interrogarono i giusnaturalismi premoderni agli albori della filosofia del diritto. Il costituzionalismo postbellico novecentesco non imprime una mutazione qualitativa a detta tensione, non la immuta o altera *sub specie qualitatis*. La forma normativa del principio è ben risalente nel tempo e precede l'invalidare dei principi costituzionali: i nostri codici ne

15 E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, Milano, 1971 (II edizione), p. 316.

16 R. Dworkin, *I diritti*, cit., p. 90.

17 In tema di costituzionalismo, si fa propria la visione di A. Ballardini, *Ermeneutica della fattualità e costituzionalismo. Ipotesi di un progetto di ricerca*, in ID. (a cura di), *Diritto interessi ermeneutica*, Torino, 2012, pp. 17-40 e ID., *Hypotheses non fingo. Studi di diritto positivo*, Torino, 2013.

racchiudono svariati e ne costituiscono la prova (per tacere, poi, dei c.d. *principi generali dell'ordinamento giuridico*, norme inesprese chiamate in causa dal metodo ermeneutico della c.d. *analogia iuris*). Nondimeno, la comparsa sul proscenio storico-giuridico del costituzionalismo novecentesco infittisce la mole dei principi, ne eleva il rango gerarchico e, dunque, invigorisce la problematicità della *quaestio* nodale circa il rapporto intrattenuto dal diritto con la morale. Con l'incombere delle costituzioni post-belliche la *questio juris* muta *sub specie quantitatis*, ma non *qualitatis*: non v'è specificità nel relazionarsi di costituzionalismo e morale, ma una maggior salienza ed un accresciuto tenore problematico del nesso tensivo tra diritto e morale, tra la forma normativa del principio e la dimensione del *mos* sociale civile.

Ma, restringendoci ad un fugace giro d'orizzonte della filosofia contemporanea del diritto (nominabile *legal philosophy* o *philosophy of law* o, ancora, *filosofia del diritto in senso ampio*, secondo la nomenclatura propugnata da Mauro Barberis<sup>18</sup>), in cui sono inscrivibili le scuole analitiche italiana (Bobbio, Scarpelli, Tarello), argentina (Carrió, Alchourrón, Bulygin, Garzón Valdés), i neocostituzionalismi (Dworkin, Alexy, Habermas, Nino), le teorie del ragionamento giuridico (Wróbelwski, MacCormick), i neogiuridismi inclusivista (l'ultimo Hart del Poscritto) ed esclusivista (Raz).

Orbene, perlopiù detti orientamenti filosofico-giuridici sposano una veduta variamente *incorporazionistica* circa la tensione tra morale e diritto, avendo riguardo agli ordinamenti giuridici costituzionalizzati. Il nesso tensivo tra le due dimensioni si risolve: a) in "connessione necessaria" per Dworkin<sup>19</sup>, tale da implicare una *moral reading* (interpretazione morale) dei principi costituzionali<sup>20</sup>; b) in una pretesa di "Richtigkeit" (giustezza)

18 Cfr. M. Barberis, *Breve storia della filosofia del diritto*, Bologna, 2004, p. 153 sgg.

19 Cfr. R. Dworkin, *I diritti*, cit., p. 90 e *passim*.

20 Cfr. R. Dworkin, *The Moral Reading and the Majoritarian Premise*, introduzione a ID., *Freedom's Law. The Moral Reading of the Constitution*, Oxford 1996, p. 11 e *passim*.

avanzata da ogni principio giuridico a dire di Alexy<sup>21</sup>; c) in "complementarità" ad avviso di Habermas<sup>22</sup>; d) in "connessione identificativa", "giustificativa" e "interpretativa" secondo Nino<sup>23</sup>; e) in "contingente incorporazione" nell'Hart del Poscritto<sup>24</sup>.

Il diritto eminentemente raccoglierebbe nel suo grembo contenuti morali; parafrasando: ospiterebbe concetti propri del costume della società civile. A dir del vero, si registra il levarsi di voci dottrinarie discordi, postulanti, da par loro, non già una *incorporazione* della morale nel diritto, sibbene un *rimando* operato da questo all'indirizzo di quella. Come che sia, è dinanzi a noi il principio giuridico con il suo contenuto morale (intrinseco o estrinseco, endogeno e esogeno che sia).

Aguzzando lo sguardo analitico, sono due le *species* del *genus* morale che si lasciano scorgere attraverso la perlustrazione dei principi giuridici. Vi è una morale sottostante, sottotraccia, sottesa al principio di diritto ed una dichiarata *expressis verbis*, nominata e palesata dalla *littera legis*, dal tenore letterale di esso. Talché possiamo bipartire la morale in una *morale genealogica* ed in una *dichiarata*. La prima abbraccia elementi, moventi, causali, spinte e contospinte, pulsioni morali che si agitano e presiedono alla formulazione della pro-poste o pro-posizioni politiche le quali divengono, dappoi, norme giuridiche poste. La morale genealogica insiste sul terreno pre-giuridico della politica, del fronteggiarsi di gruppi sociali e formazioni politiche ambientati al dominio, ovvero alla sovranità, presso quella forma moderna di stato kelsenianamente appellabile *Stato democratico*

21 Cfr. R. Alexy, *Begriff und Geltung der Rechts*, 1992; tr. it., *Concetto e validità del diritto*, Torino, 1997, pp. 35, 39 e *passim*.

22 Cfr. J. Habermas, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des Demokratischen Rechtsstaats*, 1992; tr. it., *Fatti e Norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, 1996, p. 128 sgg.

23 Cfr. C.S. Nino, *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho*, 1994; tr. it., *Il diritto come morale applicata*, Milano, 1999.

24 Cfr. H.L.A. Hart, *Postscript a ID.*, *The Concept of Law*, Oxford, 1994.



di partiti politici<sup>25</sup>. Dacché ogni norma giuridica (e, dunque, principio) attraversa la fase pre-giuridica della sua pro-posizione politico-legislativa, necessariamente prodromica alla sua cristallizzazione legislativa, non v'è disposizione normativa che non rechi il segno di una o più impostazioni morali sottese alle opzioni di politica legislativa. V'è, in buona sostanza, un retroterra morale, un quoziente morale che sta dietro la norma posta, anche la più asettica di esse. Basti, per tutte, porre mente alle norme del codice civile, partorite sotto l'egemonia di una cultura liberal-borghese<sup>26</sup>.

Giustapposta ad una morale genealogica giace una morale dichiarata, ovverossia esplicitata e nominata dal normatore. Le esemplificazioni sopra recate (l'enunciazione di una concettologia di diretta ascendenza morale: libertà, bontà, correttezza, lealtà *et alii*) lo attestano.

Orbene, il procedimento esegetico di un disposto giuridico non è libero, bensì prescritto e declinato secondo una nota gerarchia metodologica enunziata dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale<sup>27</sup>, che vede in prima linea di preferenza applicativa le dottrine c.d. *letteralista* e *intenzionalista*, le quali

25 «La democrazia, proprio perché, in quanto Stato di partiti, vuole che la volontà generale sia soltanto la risultante della volontà dei partiti stessi, può rinunciare alla finzione di una volontà generale 'organica' superiore ai partiti», H. Kelsen, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, Tübingen, 1929; tr. it., *Essenza e valore della democrazia*, in ID., *La democrazia*, Bologna, 1995, p. 70. Del resto, «gli stati storici appaiono in maggior parte [...] come funzionanti, innanzi tutto, nell'interesse di un gruppo dominante» mentre «l'ideale di un interesse generale superiore e trascendente gli interessi dei gruppi e perciò partiti, l'ideale di una solidarietà di interessi di tutti i membri della collettività senza distinzione di confessione, di nazionalità, di ceto, etc., è un'illusione metafisica», *ivi*, p. 68 (corsivo mio).

26 Cfr. P. Rescigno, *Introduzione al Codice civile*, Roma-Bari, 1993.

27 Circa l'art. 12 delle preleggi cfr. N. Irti, *Testo e contesto*, Padova, 1996, p. 148 sgg. Tal'ultima disposizione è oggi di suscitatrice di diffidenze e recalcitrante nei giuristi positivi, marcatamente nei costituzionalisti, i quali ne ricusano l'applicabilità all'attività ermeneutica dei giudici costituzionali, stante il suo rango subordinato e la «eterogeneità degli oggetti», cfr. G. Zagrebelsky, *op. cit.*, p. 65 sgg.

postulano, rispettivamente, di ascrivere alla disposizione un senso adesivo al «significato proprio delle parole» ed alla *intentio legislatoris*. I due metodi investigano le due morali ora censite: il metodo letteralista, afferendo al testo legale, ha come *obiectum cognitionis* la morale dichiarata, quello intenzionalista, concernendo l'intendimento del legislatore, la morale genealogica.

Ciascuna pratica interpretativa solleva un ordine duale e dilemmatico di problemi. Interpretare la *littera legis* allorquando questa presenta significanti quali libertà, eguaglianza, bontà, lealtà *et cetera* solleva un corno problematico di ingente spessore. Quale significato riconnettere a espressioni dal tono schiettamente morale? Il senso ad esso riconosciuto dai costumi (*mores*) della comunità dei consociati, dall'uomo della strada, dalla comunità *vulgaris* dei parlanti, insomma dall'ordinamento sociale vivente, ovvero una significazione propria eretta dall'ordine giuridico, autonoma e sciolta dalla dimensione semantica comune della società? Senso comune del termine o senso tecnico-giuridico a sé stante? La buona fede del contraente ha contorni semantici ricavabili dal senso comune del sintagma ovvero possiede autonomi confini di significato disegnati dall'ordinamento giuridico? Per dirla con l'incisività della formula: *morale sociale* o *morale giuridica*?<sup>28</sup>

Ulteriore corno problematico si erge rispetto alla morale genealogica, investigabile – poco sopra si diceva – mercé il metodo esegetico della ricerca della volontà legislatrice. Ma quale volontà? Quella del legislatore storico che ebbe a porre il principio giuridico, quale precipitato di una cultura giuridica retrostante, ovvero la *mens legis*, cioè a dire la volontà del positore attualizzata e riportata all'oggi giuridico dell'interprete? Detto altrimenti, l'interprete qualificato deve rispondere al quesito «qual era l'intendimento del legislatore storico del 1942 nel dettare il principio x del codice civile?» (teoria della volontà soggettiva), ovvero deve porgere risposta all'interrogativo

28 Cfr. C.M. Bianca, *Diritto civile*, vol. I, Milano, 2002 (seconda edizione), p. 13 sgg.

“quale sarebbe l'intendimento soggettivo del legislatore del '42, ovvero quello oggettivo del sistema ordinamentale (teoria della volontà oggettiva<sup>29</sup>), rispetto all'odierno caso di specie?” attualizzandone la volontà e risalendo alla *ratio* ispiratrice ed alla *mens* del principio interpretando (*interpretazione c.d. evolutiva*<sup>30</sup>)?<sup>31</sup> E dunque, tornando alle variabili morali recate dai principi giuridici, quale libertà, quale probità? Quelle che furono al tempo della venuta in essere della norma o quelle attualizzate e riportate al tempo coevo all'*interpretatio*? Onde: *morale storica* (*morale di ieri*) o *morale attualizzata* (*morale di oggi*)?

Nel silenzio del legislatore ogni risposta ai due quesiti (insolubili alla stregua del diritto positivo vigente) nell'uno o nell'altro senso non potrebbe che colorarsi di arbitrarietà. I dati certi raccogliibili sono l'impredicabilità dell'indirizzo del *non cognitivismo etico* in punto di interpretazione dei principi giuridici e l'alto tasso di incertezza e precarietà di ogni risultato esegetico a riguardo<sup>32</sup>.

Michele Fabio Tenuta è Dottore di Ricerca in Teorie del Diritto e della Politica presso l'Università degli Studi di Macerata ove collabora con le cattedre di Filosofia del Diritto e Teoria Generale del diritto. Tra le sue pubblicazioni: *Le sovranità ordinamentali. Lineamenti di una teoria a partire da Santi Romano e dalla scienza giuridica del novecento*, Aracne, Roma 2013 e *Scienza e ideologia del diritto. Itinerari di filosofia e metodologia della scienza giuridica*, Aracne, Roma 2010.

michelefabiotenuta@email.it

29 Cfr. *ivi*, p. 95 sgg.

30 Cfr. S. Romano, voce “Interpretazione evolutiva”, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1983 (ristampa), p. 119 sgg.

31 In argomento cfr. M. Rumpf, *Gesetz und Richter*, Berlin, 1906, p. 120 e *passim* nonché F. Möller, *Juristische Methodik*, Berlin, 1971, p. 117 e *passim*.

32 Cfr. *amplius* M. Cossutta, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulla critica della concezione meccanicistica dell'attività interpretativa*, Trieste, 2011.